



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47206084

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 69403

Numero raccolta: 25028

Data stipula: 23/05/2023

Notaio: LORENZO ANSELMINI

Codice fiscale: NSLLNZ61C31D969R

Natura:

CONTRATTO DI APPALTO

Parti:

1-Persona Giuridica: RINA CONSULTING S.P.A. - 03476550102

2-Persona Giuridica: AUTORITA' SI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE -
02443880988

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: GENOVA

DATA: 23/05/2023

NUMERO: 17051

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,000

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
lotA00 Portsofgenoa MarLigOcc0022860.E



Numero 69403 del repertorio notarile

Numero 25028 progressivo dell'atto

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE**

**SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROGETTUALE, CONTROLLO QUALITÀ,
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SUPPORTO
TECNICO E GESTIONALE (ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT
CONSULTANT - PMC) NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E
DELL'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA
FORANEA DEL PORTO DI GENOVA P.3062**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre ed alli ventitre di maggio in Genova, nel mio studio in
Via Martin Piaggio tredici interno sei

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMINI Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova

Si sono presentati:

DA UNA PARTE

"Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale", C.F./ P.IVA:
02443880988, con sede in Genova, Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia n.
2, in persona del Dott. Ing. Fabrizio Mansueto, nato a Genova (GE) il 28
dicembre 1972, C.F.: MNSFRZ72T28D969E, Dirigente dello Staff Programma
Straordinario, delegato a stipulare contratti nell'interesse dell'Autorità in forza
del decreto n. 136 del 27 febbraio 2023 (**all. sub. 1** in copia conforme) a firma
del Dott. Paolo Emilio Signorini, nato a Genova (GE) il 15 luglio 1963, in qualità
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale,
nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29
dicembre 2020 n.601, che d'ora innanzi verrà denominato **"Amministrazione"**



o "Committente";

E DALL'ALTRA

La Società "Rina Consulting S.p.A.", con sede legale in Genova, Via Cecchi n. 6, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale e Partita I.V.A. numero 03476550102, in persona dell'Ing. Alessandro Odasso, nato a Genova il 13 marzo 1969, domiciliato per la carica presso la sopraindicata società, tale nominato in forza di procura speciale autenticata nella firma da me Notaio in data 19 maggio 2023, numero 69389 del repertorio notarile (**all. sub. 2** in originale), che agisce quale operatore economico appaltatore e che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato anche "**Appaltatore**" o "**Aggiudicatario**" o "**Affidatario**" o "**Operatore Economico**";
Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo

PREMESSO

CHE con Avviso per manifestazione di interesse del 27/04/2021, prot. n. 12801, per le ragioni ivi rappresentate, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. C) D.Lgs. 50/2016 ha pubblicato sul proprio sito di e-procurement e su Amministrazione Trasparente la richiesta per manifestazione di interesse agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l'affidamento mediante gara a procedura negoziata;

CHE con Invito del 06/07/2021, prot. n. 20413, l'Autorità ha chiesto ai n. 4 partecipanti selezionati la presentazione di una offerta sulla base della documentazione ivi allegata e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se qui non materialmente acclusa;

CHE con Decreto n. 865 del 20/08/2021 il servizio è stato aggiudicato a Rina Consulting S.p.A., per un importo complessivo, riferito alle quattro fasi di cui si compone il servizio, di euro 12.701.659,24.- (oltre oneri previdenziali se dovuti, IVA esente);

CHE con il medesimo decreto è stata, contestualmente, affidata la Prima fase del servizio suddetto per un importo complessivo di euro 57.264,24.- (oltre



oneri previdenziali se dovuti, IVA esente), dando atto che, in conformità con gli atti della procedura di affidamento i servizi delle successive tre fasi avrebbero potuto essere affidati esclusivamente sulla base di successive ed eventuali manifestazioni di volontà da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;

- **CHE** l'aggiudicazione come sopra disposta è stata impugnata innanzi al TAR Liguria dalla società Progetti Europa & Global S.p.A., in proprio e quale mandataria dell'omonimo RTI;

- **CHE**, stante le ragioni d'urgenza sottese al servizio, nelle more del giudizio con decreto n. 295 del 12/04/2022 e successiva lettera d'ordine, prot. n. 12895 del 15/04/2022, si è proceduto all'affidamento dei servizi necessari alle attività di cui alla Fase 1 ed alla Fase 2 del servizio in oggetto alla società Rina Consulting S.p.A., per un importo complessivo delle due fasi pari ad euro 114.528,48.-, oltre ad oneri previdenziali se dovuti, IVA esente;

- **CHE** il Consiglio di Stato con Sentenza n. 10015/2022, in accoglimento del ricorso proposto da AdSP ed in riforma parziale della Sentenza di primo grado, ha disposto l'obbligo dell'Autorità di rinnovare l'istruttoria relativa al possesso in capo all'aggiudicataria Rina Consulting S.p.A. del requisito del contratto di punta;

- **CHE** in ottemperanza alla Sentenza è stato richiesto a RINA Consulting detta comprova che è stata dalla medesima fornita come da nota prot. n. 43771 del 24/11/2022 del RUP;

- **CHE** con decreto n. 1167 del 01/12/2022 si è proceduto pertanto all'affidamento alla società Rina Consulting S.p.A., della Terza e della Quarta fase del servizio, come da verbale di avvio di esecuzione anticipata, prot. n. 45166 del 02/12/2022;

- **CHE**, ai fini della declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, i requisiti di ordine generale dell'aggiudicatario sono stati oggetto di comprova accertatoria, come da verbali prot. n. 24687 del 17/08/2021 e prot. n. 3768 del 27/01/2023, conservati agli atti;

- **CHE** è stata acquisita al protocollo dell'Autorità, al n. 3528 del 26/01/2023, l'informativa liberatoria antimafia relativa alla Società Rina Consulting S.p.A.;



- **CHE** l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- **CHE** l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 26093 del 06/09/2021.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Norme regolatrici

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti su indicati e quelli richiamati nel presente Atto si intendono riportati ed accettati per intero ancorché non materialmente allegati al contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e dai documenti in esso richiamati anche se non materialmente allegati:

- dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal D.L. n. 109, del 28 settembre 2018, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per



L'Autorità, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Autorità.

L'Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto di servizio

Il presente contratto ha per oggetto l'incarico di coordinamento progettuale, supporto nelle procedure di gara ed amministrative, controllo qualità, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nell'ambito dell'appalto integrato complesso per la realizzazione dell'intervento di cui alla perizia n. 3062 realizzazione della Nuova Diga foranea del Porto di Genova.

Il Servizio è articolato in quattro fasi distinte:

1. La prima fase (Fase 1) consiste nel controllo qualità e supporto tecnico e gestionale (PMC) all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al RUP e al DEC, ed è finalizzata alla approvazione e validazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intervento in vista dell'avvio della relativa procedura di affidamento in appalto integrato complesso;
2. La seconda fase (Fase 2) consiste nel controllo qualità e supporto tecnico e gestionale (PMC) all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al RUP e al DEC nella preparazione e gestione della procedura di affidamento (sino alla stipula del contratto), nonché nella predisposizione della documentazione per l'appalto integrato complesso;
3. La terza fase (Fase 3) consiste nel controllo qualità e supporto tecnico e gestionale (PMC) all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al RUP al DEC, ed ai progettisti nella redazione del progetto



definitivo ed esecutivo e nella gestione del relativo iter approvativo necessario all'avvio dei lavori, ivi inclusa l'attività di validazione;

4. La quarta fase (fase 4) consiste nel coordinamento progettuale, controllo qualità e supporto tecnico e gestionale (PMC) all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al RUP, ed ai progettisti nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in particolare, nell'esecuzione delle attività di Direzione Lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di direzione operativa, ispettorato di cantiere, ivi specificamente incluse le attività di: tenuta della contabilità a misura e/o a corpo; liquidazione; permitting ambientale; controllo degli elaborati di progetto iniziali e di eventuali varianti ed ogni altra attività prevista dalla normativa (ivi inclusa regolamentare) per le figure sopraindicate.

Le parti si danno reciprocamente atto che con decreto n. 295 del 12/04/2022 e successiva lettera d'ordine, prot. n. 12895 del 15/04/2022, si è proceduto all'affidamento dei servizi necessari alle attività di cui alla Fase 1 ed alla Fase 2 del servizio in oggetto per un importo complessivo delle due fasi pari ad euro 114.528,48.-, oltre ad oneri previdenziali se dovuti, IVA esente, alle medesime condizioni contrattuali previste dalla procedura di affidamento di cui in premessa (Avviso prot. n. 12801 del 27/04/2021 e Lettera di invito prot. n. 20413 del 06/07/2021).

In ogni caso il servizio comprende, per ciascuna delle fasi sopra indicate, l'esecuzione da parte del soggetto individuato di ogni altra attività, servizio, compito ed incombente, nessuno escluso, anche se qui non esplicitato, di supporto ed assistenza all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al RUP, al DEC, ed ai progettisti per la gestione dell'iter di approvazione e degli affidamenti per la progettazione e la realizzazione dell'appalto nonché per la sua regolare esecuzione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Supporto alle funzioni e compiti nella fase preliminare di verifica ed attestazione dello stato dei luoghi e la consegna dei lavori;



- Supporto alla verifica ed al controllo delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 6-12 D.M. 49/18;
- Supporto tecnico e assistenza al committente – e a qualsiasi altro soggetto indicato dal committente – in ogni fase dell'iter di autorizzazione dell'opera ivi inclusa la redazione del SIA e dell'iter di VIA, nonché dell'affidamento dell'appalto, per qualsiasi necessità di natura tecnica, giuridica ed economica;
- Predisposizione e revisione dei documenti di gara, contrattuali, compresa la parte economica;
- Supporto tecnico e assistenza al Responsabile Unico del Procedimento, compresa la predisposizione della documentazione e degli atti a lui attribuiti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC attuative del medesimo decreto;
- Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e direzione operativa così come disciplinata nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), estesa ai controlli sulla progettazione e all'assistenza nei rapporti con l'ente terzo UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che sarà incaricato ai fini della validazione;
- Assistenza alla fase di declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione anche per supportare per quanto non esaudito dal sistema AVCPASS;
- Verifica di eventuali subappalti e subcontratti ai fini dei profili amministrativi e giuridici;
- Validazione;
- Verifica delle relazioni previste dall'articolo 99 codice degli appalti a fronte del predisponendo modello
- ANAC (cfr. Comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020);
- Verifica dell'osservanza del protocollo di legalità;



- Percorsi ottimali di verifica e soddisfacimento ad eventuali richieste di informazioni e di astensioni documentali (in punto di sussistenza soggettiva del richiedente e di perimetrazione dell'oggetto) sia per quanto attiene la fase pubblicistica di assegnazione, sia per quanto attiene la successiva fase di esecuzione (riguardo tale ultimo segmento risulta dirimente la posizione dell'Adunanza Plenaria del Supremo Consesso n. 10/20);
- Controllo della Qualità e delle relative procedure (UNI EN ISO 9000, 9001, ecc.
 - Sistemi di gestione per la qualità – *quality management systems, auditing and procedural documentation*), adottando metodi di analisi come, ad esempio, *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA) e/o altri adatti all'appalto in oggetto;
- Controllo dello stato di avanzamento del progetto e supporto gestionale dall'avvio dell'iniziativa fino al collaudo definitivo delle opere realizzate (UNI ISO 21500:2013 – Guida alla gestione dei progetti – project management);
- Assistenza alla Commissione di Collaudo per il collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera;
- Due diligences tecniche, ambientali, giuridiche, economiche e finanziarie;
- Assistenza nelle procedure autorizzative di qualsivoglia natura legate alla progettazione, realizzazione ed esecuzione dell'opera;
- Assistenza tecnico/amministrativa in caso di varianti;
- Assistenza nelle procedure di finanziamento e nelle procedure amministrativo-contabili;
- Quanto altro previsto nelle norme di settore che disciplinano l'attività di PMC e necessario in funzione della natura e dell'evoluzione dell'appalto.

È obbligo dell'Affidatario favorire proattivamente la massima efficienza ed efficacia in tutti gli ambiti procedimentali e da parte di tutti i soggetti coinvolti, adottando una visione di insieme e un modus operandi improntato alla semplificazione delle procedure, alla tempestività delle scelte, alla chiarezza nello scambio di informazioni, alla prevenzione dei possibili contenziosi, alla



parallelizzazione dei processi operativi, all'adattamento del procedimento agli imprevisti e all'operatività in progress, secondo i criteri di "best option" e di "best planning".

Il soggetto affidatario è Responsabile della Qualità e delle relative procedure (UNI EN ISO 9001, ecc. – Sistemi di gestione per la qualità – *quality management systems, auditing and procedural documentation*), adottando metodi di analisi come, ad esempio, *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA) e/o altri adatti all'appalto in oggetto nonché Responsabile del controllo dello stato di avanzamento della progettazione e supporto gestionale dall'avvio dell'iniziativa fino alla consegna dei lavori (UNI ISO 21500:2013).

È richiesto il requisito di "indipendenza, imparzialità ed integrità" e il rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, con specifico riferimento all'organismo di tipo "C".

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, l'Appaltatore ha altresì il compito di monitorare il contesto normativa nazionale e UE di riferimento e, se del caso, proporre disposizioni e soluzioni di maggior efficacia nel rispetto della normativa applicabile all'intervento di cui si verte.

Sono comunque comprese negli obblighi dell'Affidatario tutte le prestazioni necessarie, a norma delle leggi e regolamenti in materia, per l'ottenimento del risultato finale, anche se per il loro espletamento fosse necessaria la collaborazione di professionalità diverse e/o l'effettuazione di operazioni di qualsiasi natura, intendendosi queste tutte a carico della/e società aggiudicataria/e in quanto da considerarsi comprese nei corrispettivi come determinati all'esito dell'aggiudicazione.

Le attività oggetto di appalto, nonché quant'altro ad esso affidamento riferito, sono dettagliatamente descritte nelle regole di procedura combinatamente lette (con particolare riferimento al documento delle specifiche tecniche), nella proposta resa in sede di gara dall'aggiudicatario, nonché nei verbali di gara, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente contratto pur se non materialmente allegati e che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di conoscere in ogni parte.



L'Appaltatore si obbliga all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di Genova e dal Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova in data 8 aprile 2022 – che si allega al presente contratto **sub. 3** - e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto e ad inserire i medesimi obblighi nei propri subcontratti, ove ammessi dalla normativa vigente ed autorizzati. In particolare:

- si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione dell'incarico e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa dello stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma1, C.P.;
- prende atto ed accetta che l'incarico sarà risolto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative a/l'affidamento, alla stipula e a/l'esecuzione del contratto, di un avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319- quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..
- si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti



dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore;

- prende atto ed accetta che l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, sia sospensivamente subordinata alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

- si obbliga, in caso di distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 a procedere solo previa autorizzazione dell'Amministrazione all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

Art. 3 – Durata del Contratto, recesso ed opzioni

Il contratto ha durata sino al collaudo definitivo dell'opera.

Le singole fasi del servizio di cui all'art. 2 del contratto hanno la seguente durata:

- La Fase 1 del servizio ha avuto durata dal verbale di avvio del servizio sino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intervento secondo la normativa applicabile ivi inclusa la normativa eccezionale e derogatoria e commissariale, come pure la normativa di cui al DL 77/21;



- La Fase 2 del servizio ha avuto decorrenza, previa espressa manifestazione di volontà della Stazione appaltante di affidare anche detta fase, dal verbale di avvio del servizio per detta fase, e si è conclusa al momento della stipula del contratto di appalto integrato complesso avente ad oggetto la progettazione (definitiva ed esecutiva) e l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera;
 - La Fase 3 del servizio decorre, dal verbale di avvio del servizio per detta fase, e si conclude alla data del verbale di consegna dei lavori;
 - La Fase 4 del servizio decorre dal verbale di avvio del servizio per detta fase, e si conclude alla chiusura tecnica e amministrativa successiva al collaudo definitivo.
- Nel corso dell'esecuzione di ciascuna delle fasi del servizio, l'Amministrazione ha diritto di recedere liberamente dal Contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni solari. In tale caso, l'Operatore Economico avrà diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei soli servizi prestati per la fase di riferimento, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
- In ciascuna delle fasi del servizio, L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto in tutto o in una sua parte, dandone preavviso all'operatore economico almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di efficacia del recesso in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, e, comunque, qualora intervengano modifiche normative, di fonte primaria o secondaria, che incidano sulle funzioni che abbiano valenza sull'esecuzione del Contratto.

Art. 4 – Importo contrattuale e revisione dei prezzi



Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali, art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlate alle attività oggetto dell'appalto, per cui essi sono pari a zero.

Il corrispettivo, per la retribuzione delle attività prestate in relazione alla terza ed alla quarta fase del servizio in oggetto, è determinato giusta offerta economica resa in sede di gara e risulta essere pari a euro 343.585,46.- per la terza fase e pari ad euro 12.243.545,30.- per la quarta fase, oltre a oneri previdenziali se dovuti, IVA esente.

Il compenso offerto deve intendersi remunerativo di tutte le attività del presente contratto e del documento delle specifiche tecniche, nonché di tutti gli oneri derivanti dal servizio. Il corrispettivo contrattuale così determinato s'intende definitivo e vincolante per le parti, anche in caso di finanziamento della fase b) dell'opera, e fatta salva esclusivamente la possibilità di revisione ai sensi e per l'effetto della normativa vigente in materia di appalti.

Art. 5 - Modalità di pagamento

L'importo contrattuale di cui al precedente art. 4 sarà erogato con le seguenti modalità:

- Per la fase 1, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'intervento dandosi atto che ciò è già intervenuto;
- Per la fase 2, a seguito della stipula del contratto di appalto integrato complesso dandosi atto che ciò è già intervenuto;;
- Per la fase 3, in proporzione percentuale rispetto allo stato di avanzamento della progettazione ed in relazione agli step ivi previsti, e segnatamente nella misura del 100% dell'importo previsto a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, come accorpati; in caso di approvazione del progetto per stralci, sarà corrisposto l'importo in misura proporzionale;
- Per la fase 4, in proporzione percentuale rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. A collaudo Tecnico Amministrativo avvenuto sarà effettuato un pagamento del residuo a saldo del 5%.



I corrispettivi relativi ai servizi oggetto del presente contratto si intendono sin d'ora fissi e invariabili, anche qualora l'importo delle opere dovesse aumentare e ad essi verrà applicato il ribasso offerto.

Sono compresi negli obblighi della società aggiudicataria tutte le prestazioni necessarie, a norma delle leggi e regolamenti in materia, per l'ottenimento del risultato finale, anche se per il loro espletamento fosse necessaria la collaborazione di professionalità diverse e/o l'effettuazione di operazioni di qualsiasi natura, intendendosi queste tutte a carico della/e società aggiudicataria/e in quanto da considerarsi comprese nel corrispettivo.

I pagamenti saranno, subordinati alla consegna di tutta la documentazione mensile richiesta dal RUP e/o prodotta dalla società aggiudicataria, con recupero dell'eventuale anticipazione (ove richiesta e nei limiti di legge)) nella stessa misura della percentuale dello stato di avanzamento.

Sono comprese e compensate nel corrispettivo, tutte le spese nessuna esclusa a qualsiasi titolo necessarie per lo svolgimento del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento del riscontro della regolarità del servizio svolto e dell'acquisizione della regolarità contributiva (DURC) previdenziale dell'operatore economico.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, come indicato dall'appaltatore.

Art. 6 - Penali.

Salva la risarcibilità di eventuali maggiori danni, in caso di violazione dei termini di espletamento delle prestazioni di cui sopra, sarà applicata una penale pari all' 1 per mille dei compensi spettanti, per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, rispetto al compimento delle attività dallo stesso richieste o comunque necessarie al buon esito del servizio di parti di esso fino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

In caso di non conformità del servizio a quanto previsto dal presente contratto e dagli atti in esso richiamati, l'appaltatore sarà soggetto ad una penale pari al 2% dell'importo contrattuale (da calcolarsi in ragione del valore della fase cui è riferito l'inadempimento), fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Nel



comunicare l'irrogazione della penale, inoltre, il direttore dell'esecuzione, inviterà, per iscritto, l'operatore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo. Tale termine ha natura di termine essenziale e il mancato adeguamento determinerà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1457 c.c..

Il reiterarsi di difformità o carenze nel servizio e nelle prestazioni potrà comportare la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della cauzione.

L'ammontare delle penali potrà essere compensato con eventuali crediti dell'operatore economico dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'operatore economico dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..

Art. 7 - Sospensioni delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore non può sospendere il servizio oggetto del presente contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Committente e conseguenti dall'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro



L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Autorità, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti



attualmente in essere con l'Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'Autorità.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 10 "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/ 2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo.

L'Autorità tratta - con mezzi cartacei, informatici e telematici - i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici e li conserverà per il tempo a ciò necessario.



Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento, nonché dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna (i) ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del predetto Regolamento, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente a quanto previsto dai citati Regolamento e D.Lgs. 196/2003, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste e (ii) a comunicare i dati del Responsabile della Protezione dei dati, ove nominato.

L'Appaltatore, altresì, si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato Regolamento e Codice privacy - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Autorizzati al trattamento", organizzarli nei loro compiti e a formarli adeguatamente;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/03 e ad ogni altra misura tecnico-organizzativa normativamente prevista, così da ridurre al minimo i rischi di



perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere;

- a non diffondere a terzi i dati di cui verrà in possesso nell'esecuzione del contratto, se non previa espressa autorizzazione dell'Autorità.

In ossequio al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i dati contenuti ad oggetto nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività in descrizione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito della presente stazione appaltante, sezione Amministrazione Trasparente, oltre diffusi in ossequio agli ulteriori adempimenti di pubblicità, imposti, per legge.

Art. 11 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 2.581.993,29.- resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Autorità, polizza n. 5330.18.27.2799820986, rilasciata da SACE B.T. S.p.A. in data 30/08/2021 (Prot. AdSP 26093 del 06/09/2022 e che si allega al presente Atto **sub. 4**), e comunque nella misura tale che consente di poter ottenere l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 anche per il tramite di diversa ed ulteriore polizza specifica.

La garanzia definitiva rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'aggiudicatario.



L'Appaltatore dichiara che la predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e permane fino alla data del certificato di collaudo provvisorio.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, l'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 – Tracciabilità dei pagamenti

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, dichiarando che il conto corrente dedicato è acceso presso la Banca UNICREDIT SPA - Agenzia di ROMA avente le seguenti coordinate IBAN IT16G0200805364000004253964 Intestato a RINA



CONSULTING SPA e le persone fisiche abilitate ad operare sul predetto conto sono:

- a) Sig. ALBERTO CAVAGGIONI nato a Milano il 23/03/1977 Cod. Fisc. CVGLRT77C23F205K, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante;
- b) Sig. ROBERTO CARPANETO nato a GENOVA il 24/12/1959 Cod. Fisc. CRPRRT59T24D969L, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante;
- c) Sig.ra DANIELA CIBRARIO nata a Ciriè (TO) il 28/06/1965 Cod. Fisc. CBRDNL65H68C722G;
- d) Sig. GIORGIO BARICELLI nato a GENOVA il 10/10/1965 - Cod. Fisc. BRCGRG65R10D969T;
- e) Sig. FABIO PETRUCCI nato a GENOVA l'8/02/1965 Cod. Fisc. PTRFBA65B08D969V;
- f) Sig. GIANCARLO GARRAMONE nato a POTENZA il 10/10/1968- Cod. Fisc. GRRGCR68R10G942H;
- g) Sig.ra FRANCESCA BOGNIN, nata a Genova il 10/05/1982, Cod. Fisc. BGNFNC82E50D969.

L'Aggiudicatario si obbliga ad inserire nei Contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, pena la nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/8/2010 n.136.

Le parti convengono che nel caso di inadempienza dell'Aggiudicatario all'obbligazione di eseguire le transazioni relative al presente Contratto, tramite Banche o Poste Italiane o altre forme di pagamento ammesso dalla legge, il Contratto si intende automaticamente risolto di diritto.

Art. 14 - Decadenza contrattuale per sopravvenuta insussistenza dei requisiti di ordine generale

L'Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti



dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale morale richiesto dal citato art. 80, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 30, comma 5, D.Lgs. 50/16, anche nel senso che il DURC negativo, successivo al provvedimento di aggiudicazione, ai fini della persistenza del rapporto contrattuale, comporterà decadenza dell'appaltatore solo nella misura in cui inciderà in modo radicale sull'affidabilità dell'impresa aggiudicataria quale contraente.

L'Autorità può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, nei modi previsti dalla legge, nei seguenti casi:

- a. per inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- b. accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- c. gravi inadempienze normative;
- d. accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- e. ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio;
- f. cessione o subappalto totale del servizio;
- g. per cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- h. in caso di fallimento e/o cessazione dell'appaltatore;
- i. violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, il mancato rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori come il verificarsi della persistente



inadempienza agli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi per il personale dipendente nonché il versamento dei contributi sociali;

j. abbandono o riduzione parziale delle prestazioni da parte dell'appaltatore, nel caso di ritardato pagamento delle fatture.

Alla Società aggiudicataria potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali la Stazione Appaltante potrà anche rivalersi su eventuali crediti del suddetto Appaltatore.

Si rinvia inoltre a quanto stabilito dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto è dichiarata con preavviso di quindici giorni, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Art. 16 - Quinto d'obbligo e Varianti

L'Autorità, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Autorità, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Autorità. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 17 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti



- occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi a
- mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese
- di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione
- della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
- L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente
- contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni
- tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel
- corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni le
- modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi
- allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri,
- derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad
- esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il
- corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa
- di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
- L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne
- l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
- inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie
- vigenti.
- L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione
- contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a
- dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che
- abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e
- anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del
- presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria
- collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione
- negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
- amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro
- dieci giorni dall'intervenuta modifica.



Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente Contratto e dal documento delle specifiche tecniche i comparenti fanno espresso rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 19 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente in via esclusiva il Foro di Genova con esclusione della giurisdizione arbitrale.

Il contratto, pertanto, non conterrà la clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.



- Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

ART. 21 – Interlocutori dell'esecuzione

Al Direttore dell'esecuzione della Stazione Appaltante è demandata la verifica dell'adempimento del presente Contratto, del documento delle specifiche tecniche e delle prestazioni di gara in sede di verifiche di conformità attraverso controlli a campione.

- L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio a regola d'arte, con la necessaria diligenza richiesta dalla natura della prestazione.

Le appurate difformità, previa concertazione in contraddittorio di cui sarà redatto apposito verbale ai fini di consentire all'aggiudicatario di redigere memoria a propria discolpa, potranno essere oggetto – se ritenuto e nei limiti della relativa congruità motivazionale – di valutazione della Stazione Appaltante in termini di "grave negligenza".

I referenti esecutivi, per conto dell'operatore economico, cui l'Ente può riferirsi per le correnti problematiche, e quindi quale interfaccia operativo, sono: Ing. Alessandro Odasso (alessandro.odasso@rina.org) e Ing. Gianluca Vezzani (gianluca.vezzani@rina.org).

A tutti gli effetti del presente Contratto l'aggiudicatario elegge domicilio presso la sede RINA Consulting S.p.A. in Genova, Via Cecchi n. 6. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata o tramite pec. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'aggiudicatario dal rappresentante dell'Ente si considera fatta personalmente al titolare dell'aggiudicatario medesimo.

Si è omessa la lettura degli allegati inseriti nel presente atto per espressa volontà delle Parti, le quali hanno dichiarato di averne presa cognizione.

E richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto che ho letto ai Signori Componenti, i quali dichiaratolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica della validità dei relativi certificati.



Il Presente atto consta di ventisette facciate scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e controllo.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Allegati:

all. 1) copia conforme del decreto 132/2023 (delega Mansueto);

all. 2) originale procura speciale (delega Ing. Alessandro Odasso)

all. 3) copia conforme del Protocollo di legalità 8 aprile 2022;

all. 4) copia conforme della polizza n. 5330.18.27.2799820986 (cauzione definitiva).



Informazioni File

Nome: originale.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 47206135

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 198,6 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: LORENZO ANSELMINI NSLLNZ61C31D969R

Firmato da:

FABRIZIO MANSUETO-MNSFRZ72T28D969E

Firmato da:

ODASSO ALESSANDRO-DSSLSN69C13D969F

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

23 maggio 2023

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sis



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toIA00a PortsaIgedea MaPr011gu3E/054202310022860.E





CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47206084

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 69403

Numero raccolta: 25028

Data stipula: 23/05/2023

Notaio: LORENZO ANSELMI

Codice fiscale: NSLLNZ61C31D969R

Natura:

CONTRATTO DI APPALTO

Parti:

1-Persona Giuridica: RINA CONSULTING S.P.A. - 03476550102

2-Persona Giuridica: AUTORITA' SI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE -
02443880988

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: GENOVA

DATA: 23/05/2023

NUMERO: 17051

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,000

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis



ALLEGATO 1



Al N° 25028 PROGR.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. 136

OGGETTO: DELEGA DI FIRMA ALL'ING. FABRIZIO MANSUETO PER L'ASSUNZIONE E FINALIZZAZIONE DI TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NECESSARI ALL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;



VISTO il Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze";

VISTO il D.P.C.M. del 4 ottobre (annotato dal Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al n. 3008 del 5 ottobre 2018), avente ad oggetto la "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e VISTI i successivi D.P.C.M. del 30 settembre 2019, del 2 ottobre 2020 e del 30 settembre 2021 con cui è stato rispettivamente e con ciascun decreto prorogato di 12 mesi l'incarico del Commissario Straordinario nominato in data 4 ottobre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con Legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede che "Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

VISTO il sopra citato art. 1, comma 5, terzo e quarto periodo, D.L. n. 109/2018, ai sensi del quale: "Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di Immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata Immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi";

VISTO, altresì, l'articolo 9-bis del richiamato D.L. n. 109/2018, inserito in sede di conversione dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, ove è previsto che "Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo



Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di Sistema Portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";

VISTO il Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha approvato il "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova" (di seguito "Programma Straordinario") proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il decreto n. 15 dell'11 aprile 2019, a mezzo del quale il Commissario Straordinario ha individuato l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, D.L. n. 109/2018;

VISTO il Decreto n. 19 del 3 maggio 2019, con il quale il Commissario ha confermato, ai sensi dell'art. 9 bis del citato D.L. n. 109/2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale quale soggetto attuatore degli interventi previsti nel Programma Straordinario approvato con Decreto n. 2 del 15 gennaio 2019, prendendo atto che la stessa procederà all'attuazione degli interventi ivi previsti applicando, nella propria autonomia amministrativa e negoziale, le deroghe di cui all'art. 1 D.L. n. 109/2018, conv. con L. n. 130/2018, con le modalità definite nel "Piano Procedurale" allegato al citato decreto;

RICHIAMATO il decreto AdSP n. 723 del 16 maggio 2019 mediante cui è stata istituita la struttura operativa dedicata a seguire gli interventi descritti del Programma Straordinario;

VISTO l'art. 1, comma 72 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), che ha modificato l'articolo 9-bis del D.L. 109/2018, estendendo il Programma Straordinario ai lavori ivi indicati, prevedendo che: "al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del Rio Molinassi e del Rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale Industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario Straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 28/02/2020 con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. adottato l'aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova



nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

2. condiviso ed adottato il Piano procedurale di attuazione del suddetto aggiornamento, anch'esso predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

3. preso atto e condiviso il modello organizzativo proposto dal Responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario e condivisa dall'AdSP;

CONSIDERATO che con Decreto AdSP n. 834 del 5 agosto 2020 è stato istituito il nucleo di supporto al Programma Straordinario collocato in staff al Presidente dell'AdSP, conferendo ai due dirigenti in carico alla struttura la delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

RILEVATO che con decreto AdSP n. 1085 del 15 ottobre 2020 è stata, altresì, costituita l'Unità Speciale Gare e Contratti Programma Straordinario operante in diretto coordinamento con il già istituito Staff Programma Straordinario disponendo una ripartizione di attività e deleghe fra i dirigenti dello Staff come ivi meglio indicato;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione dell'Autorità nella seduta del 29 giugno 2021, prot. n. 30/2/2021 in pari data, concernente l'ulteriore aggiornamento del Programma Straordinario, ex art. 9 bis D.L. n. 109/2018, conv. in Legge n. 130/2018, come modificato dalla succitata Legge n. 160/2019;

VISTO il Decreto n. 5 del 15 luglio 2021, con il quale il Commissario ha, tra l'altro:

1. approvato e adottato il secondo aggiornamento al "Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro", costituente l'Allegato 2 alla Delibera del Comitato di Gestione di AdSP;

2. approvato e adottato l'aggiornamento del Piano procedurale predisposto dall'AdSP, costituente l'Allegato 3 alla sopra citata Delibera;

3. nominato quale responsabile dell'attuazione del Programma Straordinario il Dott. Pasquale Umberto Benezzi, a seguito della cessazione anticipata rispetto al termine contrattuale dell'incarico conferito all'Ing. Marco Rettighieri con il sopra citato decreto commissariale n. 6/2019;

PRESO ATTO che l'art. 16, comma 1, DL 10/09/2021, n. 121 conv. con Legge 9/11/2021 n. 156, ha modificato l'art. 1, comma 1 del Decreto Genova, prevedendo che la durata



dell'incarico del Commissario Straordinario è pari a dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 dicembre 2024;

VISTO, altresì, il decreto n. 10 del 18 ottobre 2021, con cui il Commissario Straordinario ha integrato il Piano procedurale, adottato - come detto - con decreto commissariale n. 5/2021 quale allegato sub 3 al decreto medesimo, inserendo all'articolo 5, dopo il penultimo capoverso il seguente: "E' consentito all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, sulla base delle proprie valutazioni tecniche rispetto alla completezza ed al livello di dettaglio dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, l'avvio, nelle more delle procedure di affidamento, di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di detti progetti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da svolgere in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale recepire tutte le eventuali prescrizioni e direttive adottate da tutti gli enti competenti ad esprimersi sul Progetto";

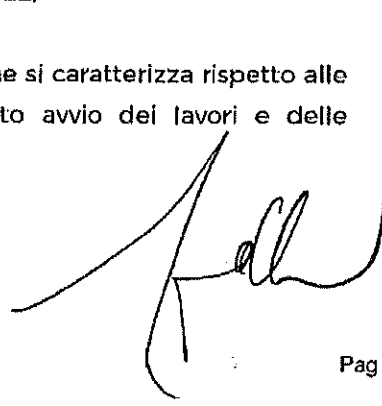
VISTO il decreto n. 1421 del 23/12/2021, con cui l'Autorità, ad integrazione di quanto già previsto nei decreti n. 834 del 5 agosto 2020 e n. 1085 del 15 ottobre 2020 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, ha conferito al dott. geol. Giuseppe Canepa specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

VISTO il decreto n. 5 del 12 agosto 2022, con cui il Commissario Straordinario ha:

1. approvato e adottato l'aggiornamento al Programma Straordinario, come risultante dalla delibera del Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale prot. n. 49/2/2022 del 29 luglio 2022, allegata al medesimo decreto onde costituirne parte integrante e sostanziale;
2. approvato e adottato l'aggiornamento al Piano procedurale predisposto dall'Autorità di Sistema Portuale, costituente l'allegato 3 alla sopra citata delibera del Comitato di Gestione riunitosi in data 29 luglio 2022;

CONSIDERATO che l'Ing. Fabrizio Mansueto è stato nominato Responsabile unico del Procedimento dell'opera 3121 con decreto n. 1144 del 29/11/2022;

CONSIDERATO lo stato di avanzamento del Programma, che si caratterizza rispetto alle molteplici opere che lo compongono dal già intervenuto avvio dei lavori e delle



cantierizzazioni per alcune opere o dal prossimo immediato avvio delle cantierizzazioni per altre;

RITENUTO di dover conferire all'Ing. Fabrizio Mansueto, ad integrazione di quanto già previsto nei richiamati decreti n. 834/2020, n. 1085/2020 e n. 1421/2021 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati, specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari per l'esecuzione del Programma;

SENTITO il Segretario Generale, il Direttore della Direzione Personale e Organizzazione e Affari Generali ed il Responsabile dell'Attuazione del Programma Straordinario;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento e del Direttore, che ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa;

DECRETA

1. all'Ing. Fabrizio Mansueto viene conferita dalla data di approvazione del presente atto ad integrazione di quanto previsto nei richiamati decreti nn. 834/2020, 1085/2020 e 1421/2021 ed in aggiunta ai Dirigenti ivi indicati specifica delega all'assunzione e finalizzazione di tutti gli atti occorrenti all'espletamento delle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture necessari all'esecuzione del Programma;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli atti conseguenti sul sito di AdSP, Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari per ogni procedura - OPERE Programma Straordinario.

Genova, li **27/02/2023**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta gli allegati riportati a seguire ²,
archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

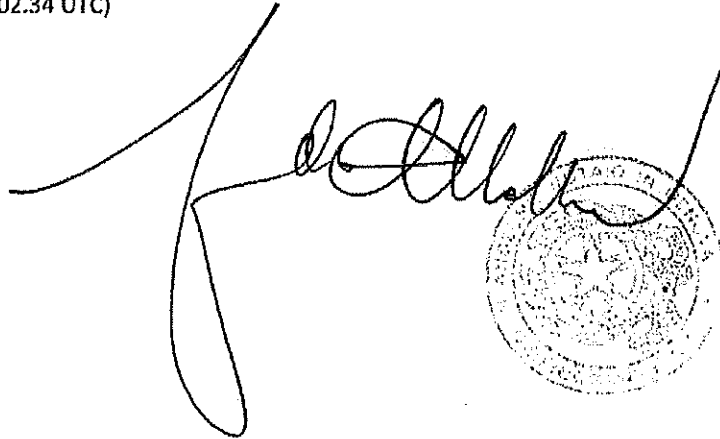
1. MODULO_FIRME.pdf



² L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella del file pre-
esistenti alle firme digitali con cui è stata perfezionata la proposta



Certifico lo Dottor LORENZO ANSELMi Notaio, Iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composto di numero sette facciate esclusa la presente, è copia conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico, firmata dal Dott. Paolo Emilio Signorini, quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, la cui validità (certificato numero 32 2d 57 1e 07 c8 da 65) è stata da me verificata positivamente mediante il sistema di verifica E-Sign, software di firma e verifica realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato in data 23 maggio 2023 (verifica CRL numero 46182 emessa in data 22 maggio 2023 alle ore 11.26.17 UTC, verifica OCSP online in data 23 maggio 2023 alle ore 07.02.34 UTC)
Genova, 23 maggio 2023



CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 57 bis della legge notarile (copia per garantire la conversione del formato), lo Dottor Lorenzo Anselmi Notaio, Iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, certifico che la presente copia contenuta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo da me Notaio certificato in data 23 maggio 2023

Genova, 23 maggio 2023



Informazioni File

Nome: allegato 1.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 47206150

Tipologia: Allegato

Dimensione: 569 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: LORENZO ANSELMI NSLLNZ61C31D969R

Firmato da:

ODASSO ALESSANDRO-DSSLSN69C13D969F

Firmato da:

FABRIZIO MANSUETO-MNSFRZ72T28D969E

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

23 maggio 2023

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toA00 PortsaIgedea MaPr01gu08/052202210022860.E





CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47206084

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 69403

Numero raccolta: 25028

Data stipula: 23/05/2023

Notaio: LORENZO ANSELMI

Codice fiscale: NSLLNZ61C31D969R

Natura:

CONTRATTO DI APPALTO

Parti:

1-Persona Giuridica: RINA CONSULTING S.P.A. - 03476550102

2-Persona Giuridica: AUTORITA' SI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE -
02443880988

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: GENOVA

DATA: 23/05/2023

NUMERO: 17051

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,000

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toA00 Portsaifgedea MarPrdfigu8E/056202310022860.E



ALLEGATO. 2

AI N° 25028 - R

PROCURA SPECIALE



Il sottoscritto:

Dott. Alberto Cavaggioni, nato a Milano il 23/03/1977, Codice Fiscale CVGLRT77C23F205K, domiciliato per la carica in Genova, Via Cecchi n. 6, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società "RINA Consulting S.p.A.", con sede in Genova, Via Cecchi n. 6, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 03476550102 (R.E.A. 348156), munito dei necessari poteri a quanto infra

con il presente atto conferisce

all' Ing. Alessandro Odasso, nato a Genova il 13/03/1969 c.f. DSSLN69C13D969F i necessari ed opportuni poteri affinché, in nome e per conto della sopraindicata Società, con specifico riferimento al Contratto aggiudicato e avente ad oggetto il "SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROGETTUALE, CONTROLLO QUALITÀ, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SUPPORTO TECNICO E GESTIONALE (ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT - PMC) NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA P.3062 - CUP: C39B18000060006 - CIG: 88204723C2" di cui è Committente l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, abbia a sottoscrivere il Contratto ed ogni altro atto necessario al perfezionamento dello stesso.

Con promessa di rato e valido



N 69389 del repertorio notarile

AUTENTICA DI FIRMA

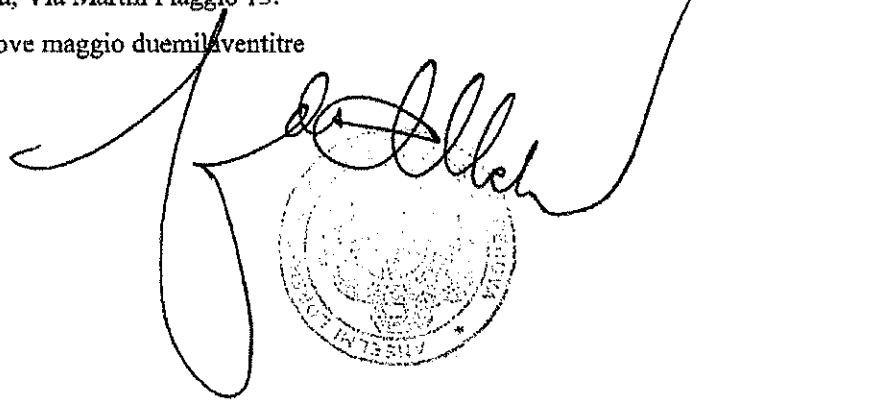
Io Dottor LORENZO ANSELMi Notaro, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, certifico vera ed autentica la firma apposta dal Signor:

Dott. ALBERTO CAVAGGIONI, nato a Milano il 23 marzo 1977, domiciliato per la carica in Genova, Via Cecchi 6

nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di "RINA CONSULTING S.p.A.", con sede in Genova, Via Cecchi 6, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 03476550102

della cui identità personale io notaio sono certo, che ha apposto detta sua firma in mia presenza in Genova, Via Martin Piaggio 13.

Genova, diciannove maggio duemilaventitre

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Anselmi', is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'ANSELMi LORENZO' and 'NOTAIO' around a central emblem.

CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 57 bis della legge notarile (copia per garantire la conversione del formato), io Dottor Lorenzo Anselmi Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, certifico che la presente copia contenuta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo da me Notaio certificato in data 23 maggio 2023

Genova, 23 maggio 2023

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toA00 Portsofgenoa Maprofigu8E/05220231022860.E



Informazioni File

Nome: allegato 2.pdf,p7m.p7m

Identificativo: 47206120

Tipologia: Allegato

Dimensione: 197,8 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: LORENZO ANSELMi NSLLNZ61C31D969R

Firmato da:

FABRIZIO MANSUETO-MNSFRZ72T28D969E

Firmato da:

ODASSO ALESSANDRO-DSSLSN69C13D969F

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

23 maggio 2023

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toA00 PortsaIgedea MaPr01gu08E/054202210221022860.E



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toIA00a PortsaIgedea MaPr011gu3E/05420231022860.E





CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47206084

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 69403

Numero raccolta: 25028

Data stipula: 23/05/2023

Notaio: LORENZO ANSELMINI

Codice fiscale: NSLLNZ61C31D969R

Natura:

CONTRATTO DI APPALTO

Parti:

1-Persona Giuridica: RINA CONSULTING S.P.A. - 03476550102

2-Persona Giuridica: AUTORITA' SI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE -
02443880988

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: GENOVA

DATA: 23/05/2023

NUMERO: 17051

SERIE: IT

IMPORTO: € 245,000

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis





IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

**PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DI GENOVA
(CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP C39B18000060006)**

LE PARTI

La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova (GE), nella persona del Prefetto Renato Franceschelli;

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, responsabile della realizzazione dell'opera, individuata con il CUP C39B18000060006 che funge da Soggetto aggiudicatore, con sede legale in Genova (GE), Palazzo San Giorgio Via della Mercanzia 2, CAP 16124, individuazione fiscale 02443880998, nella persona di Paolo Emilio Signorini in qualità di Presidente.

PREMESSO

- che l'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice dei contratti pubblici", prevede che la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari è indistintamente oggetto di: concessione di costruzione e gestione; affidamento unitario a contraente generale; finanza di progetto; qualunque altra forma di affidamento compatibile prevista dal Codice dei contratti;
- che l'opera in questione, identificata con il CUP riportato nell'intestazione, rientra nel novero delle infrastrutture e gli insediamenti prioritari, aggregato che, sino al completamento della ricognizione di cui all'articolo 200 del predetto Codice da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si sostanzia nelle opere indicate dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 e ss.mm.ii, relativa al "Programma infrastrutture strategiche" (PIS), ovvero è un'opera sottoposta alle procedure per il monitoraggio antimafia di cui all'articolo 6, del decreto interministeriale 21 marzo 2017;
- che a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10 avvenuto in data 14 agosto 2018, il Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato nominato - con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito dalla legge 16 novembre 2018 n.130- Commissario straordinario per la ricostruzione della predetta infrastruttura;
- che il Commissario straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 9 bis del citato D.L.109/2018, doveva adottare, entro il 15 gennaio 2019, "con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, (di seguito anche solo "Programma Straordinario") da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale, entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti";
- che il comma 72 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha modificato il sopra citato art. 9 bis aggiungendo il comma 1 bis che prevede "Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020".
- che in ottemperanza all'art. 9 bis del sopra citato D.L.109/2018 il Programma Straordinario è stato adottato dal Commissario Straordinario, con decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 e successivamente aggiornato con decreti n. 1 del 28 febbraio 2020 e n. 5 del 15 luglio 2021 ricomprendendo all'interno dello stesso l'opera in questione e

aspinalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sis
tola000 Portsofgenoa Maprofigue/0562020210022860.E



PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

confermando nell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale il soggetto attuatore dell'opera in questione;

- che con D.P.C.M. del 16 aprile 2021 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, è stato nominato Commissario Straordinario per la Realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 18 Aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

- che per la progettazione/realizzazione di tale opera saranno stipulati più contratti/convenzioni finanziati nell'ambito del suddetto CUP;

- che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO);

- che con il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 203 del "Codice dei contratti pubblici", è stato istituito il CCASIIP con il compito, tra l'altro, di individuare procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, in continuità con la sistematica adottata nella "direttiva linee guida" 2005, approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- che la Deliberazione CIPE del 3 agosto 2011, n. 58, concernente l'Approvazione di linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia conferma in capo al Comitato di cui al punto precedente la competenza ad approvare su proposta del CCASIIP l'aggiornamento delle linee guida, anche con riferimento alla fattispecie degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice ed integrato, effettuando opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure, diverse, dei contraenti generali e dei concessionari, a loro volta ispirati a criteri di forte managerialità;

- che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii., in prosieguo "Codice antimafia", al Libro II (articoli da 82 a 101) contiene specifiche disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- che la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

- che l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'articolo 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario e che al riguardo il CIPE ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 155 del 7 luglio 2015;

- che il CIPE, nell'approvare con delibera 6 agosto 2015, n. 62, lo schema di Protocollo di legalità ai sensi dell'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto l'equiparazione dei "concessionari di reti nazionali" a soggetti aggiudicatari, tra l'altro in coerenza con i contenuti delle linee guida di cui alla citata delibera 15/2015, ed in considerazione della specifica posizione istituzionale di detti concessionari;

- che il soggetto aggiudicatore provvede all'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno da parte dell'affidatario a denunciare eventuali tentativi di estorsione e le cui prescrizioni sono vincolanti, oltre che per il soggetto aggiudicatore, anche per l'affidatario, tenuti a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese appartenenti alle relative filiere e interessate a qualunque titolo alla progettazione/realizzazione dell'opera;

- che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Genova sicché l'autorità competente è da individuare nel Prefetto della suddetta provincia;

- che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 10 SETTEMBRE 2002

abblative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

- che, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese", di cui alla lettera l) dell'articolo 1 del Protocollo, e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall'oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;

- che, a cura del soggetto aggiudicatore, il presente Protocollo verrà accluso al contratto dell'affidatario, diventandone parte integrante,

- che le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere ed ancora in corso alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia;

- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione della banca dati di cui alla lettera m), comma 1, dell'articolo 1 del Protocollo e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) dei soggetti che a qualsiasi titolo rientrano nel ciclo di progettazione e/o di realizzazione dell'opera, compresi i parasubordinati e i titolari di "Partita IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla progettazione e/o alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

- che dall'attuazione del presente Protocollo non devono derivare ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato;

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
- b) Prefettura-UTG: la Prefettura-UTG di Genova (Ge) che sottoscrive il Protocollo ed è competente per quanto riguarda la sua attuazione;
- c) Soggetto Aggiudicatore: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Palazzo San Giorgio Via della Mercanzia 2, 16124 Genova;
- d) Opera: intervento oggetto del presente Protocollo, contraddistinto dal CUP C39B18000060006.
- e) Affidatario: l'appaltatore dei lavori, o qualsiasi altro soggetto che, nell'ambito del CUP oggetto del Protocollo, intrattiene un rapporto giuridico diretto con il soggetto aggiudicatore, per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova inerente l'opera;
- f) Contratto: atto di cui alle successive lettere g) e h);
- g) Contratto di affidamento: accordo negoziale (ed eventuali atti aggiuntivi) che regola il rapporto giuridico





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

intercorrente tra il soggetto aggiudicatore e un suo affidatario, per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione e/o realizzazione dell'opera;

h) Subcontratto: qualsiasi accordo, diverso dal contratto di affidamento o dalla convenzione, stipulato dall'affidatario, o dal subcontraente, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera;

l) Subcontraente: il subappaltatore e qualsiasi altro soggetto avente causa dall'affidatario, o da altro subcontraente, che stipula un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla progettazione e/o realizzazione dell'opera, ovvero alla risoluzione di interferenze;

l) Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di progettazione e/o realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014.

m) Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 4.

n) Referente di cantiere: è il soggetto individuato dall'affidatario, formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere";

o) Interferenza: manufatto, o insieme di manufatti, insistente sullo stesso piano di sedime dell'opera per il quale si impone un intervento di modifica o di rimozione, anche parziale, o altra opera d'ingegno funzionale alla corretta realizzazione dell'opera.

2. Ai fini del presente atto, valgono i seguenti acronimi e sigle:

a) BDNA: la "Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia" di cui agli articoli 96 e seguenti del Codice antimafia;

b) CCASIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari presso il Ministero dell'Interno;

c) DIPE: il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) SASGO: il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) ANAC: l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

f) Gruppo Interforze organismo costituito ai sensi del D.M. 21 Marzo 2017, presso la Prefettura-UTC competente.

Articolo 2.

Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante e costitutiva del presente Protocollo di legalità.





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2011

2. Ogni rimando testuale è riferito al presente atto salvo diversa indicazione esplicita.

Articolo 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo è allegato, o comunque espressamente menzionato, in tutti i contratti e i rapporti negoziali di cui alle lettere g) e h), comma 1), dell'articolo 1, afferenti alla progettazione/realizzazione dell'opera, la cui sottoscrizione equivale ad adesione e accettazione dello stesso.
2. Il presente atto è accettato in ogni sua parte per adesione esplicita da ciascun soggetto economico avente causa dall'affidatario, o dal subcontraente, diventando parte integrante del relativo contratto.
3. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano che in tutti i contratti di cui al comma precedente sia riportato esplicito riferimento al presente atto.
4. In caso di mancato esplicito riferimento al Protocollo, il soggetto aggiudicatore ne dà immediata comunicazione alla Prefettura di Genova e, infruttuosamente esperito ogni possibile rimedio preventivamente concordato con la stessa Prefettura, promuove la risoluzione di diritto del contratto tra le parti in causa secondo quanto disposto dall'articolo 1456 e.e. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto nei confronti del dante causa.

Articolo 4.

Costituzione banca-dati e conferimento dati

1. Al fine dell'attuazione del presente Protocollo è costituita, con oneri ad integrale carico dell'appaltatore una banca-dati informatica nella quale sono raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione e/o nella realizzazione dell'opera.
2. La banca-dati deve garantire:
 - a. il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell'opera;
 - b. la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l'implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell'allegato 2 della delibera CIPE 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;
 - c. la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d. la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
 - e. il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
 - f. il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. La costituzione, l'implementazione, l'aggiornamento e la manutenzione di qualsivoglia natura necessaria per garantire la perfetta funzionalità della Banca dati sono ad esclusiva cura e spese dell'appaltatore.
4. Il soggetto aggiudicatore sovrintende alla gestione della banca-dati e ne definisce le modalità di implementazione nonché di aggiornamento cui dovrà attenersi l'appaltatore che garantisce, verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli, la continuità e la coerenza del flusso di dati.
5. Il soggetto aggiudicatore s'impegna a:
 - far rendere immediatamente disponibili i dati raccolti nella banca-dati e a garantirne l'accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di monitoraggio e verifica: l'accesso avviene attraverso collegamento telematico e le relative utenze saranno abilitate entro

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sis





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 10 SETTEMBRE 2021

7 giorni dalla comunicazione dei nominativi dei soggetti autorizzati.

- far implementare, aggiornare ed alimentare regolarmente la banca dati (mediante acquisizione e inserimento dei dati) da parte dell'affidatario che vi provvede per tutta la durata del contratto. Resta inteso che nel caso di stipula di subcontratti, il soggetto affidatario può delegare l'alimentazione della banca-dati ai subcontraenti, che vi provvedono per tutta la durata del contratto. La delega del soggetto affidatario deve essere esplicita e una copia è comunicata alla Prefettura di Genova. In capo al soggetto aggiudicatore resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso alla infrastruttura informatica.
- far inserire nei contratti e nei subcontratti apposita clausola con la quale l'affidatario, o nel caso di delega, il subcontraente, assume l'obbligo di inserire, nella Banca Dati, tutti i dati previsti dalla piattaforma web di monitoraggio. Nella medesima clausola l'affidatario accetta esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

6. La banca-dati informatica è allocata presso il soggetto affidatario, o eventuale soggetto espressamente delegato alla gestione e implementazione dell'"Anagrafe degli esecutori" per tutta la durata dei lavori fino al collaudo e comunque fino al completamento di tutte le attività contrattuali. In capo al Soggetto Aggiudicatore/Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale resta in ogni caso la vigilanza circa il corretto funzionamento della banca-dati, la verifica della puntualità dell'inserimento dei dati, la valutazione della qualità degli stessi e la verifica delle modalità di accesso all'infrastruttura informatica.

7. Ai fini del Protocollo, gli operatori economici impegnati nell'Opera garantiscono il flusso informativo dei dati verso gli organi istituzionalmente deputati ai controlli e verso il soggetto aggiudicatore.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la banca-dati si compone di due sezioni:

- a. "Anagrafe degli esecutori", di cui al presente articolo;
- b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere", di cui al successivo articolo 5.

9. L'"Anagrafe degli esecutori", oltre ai contenuti di cui al successivo articolo 6, commi 3, 7 e 9, riporta i seguenti dati:

- a. anagrafica dell'impresa o dell'operatore economico;
- b. indicazione analitica di tutti i dati di cui all'articolo 85 del Codice antimafia;
- c. tipologia del contratto e oggetto delle prestazioni;
- d. importo del contratto al momento dell'affidamento, anche per le finalità indicate nell'articolo 10;
- e. luogo di esecuzione della prestazione;
- f. data iniziale e data finale prevista del contratto;
- g. annotazioni relative alla eventuale risoluzione del contratto e all'applicazione della relativa penale;
- h. coordinate bancarie del "conti dedicati" o del "conto dedicato" all'opera;
- i. gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015 e ss.mm.ii;
- j. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- k. annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto societario o gestionale dell'operatore economico.

10. L'obbligo di trasmissione dei dati descritti al precedente comma, ad eccezione delle lettere j) e k), è posto in





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL CONVISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

capo al soggetto dante causa del contratto, ivi compreso l'affidatario, che deve provvedervi prima di procedere alla stipula definitiva dei subcontratti, ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. Con riferimento ai dati di cui alla lettera g), l'obbligo di comunicazione permane in capo al soggetto dante causa, che vi provvede entro 2 (due) giorni lavorativi dall'evento.

11. L'obbligo di comunicazione dei dati di cui alle lettere j) e k) del comma 8, sussiste per tutte le imprese annoverate nella filiera, ivi incluso l'affidatario. La comunicazione dell'intervenuta modifica e la trasmissione dei nuovi dati al soggetto aggiudicatore deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine tassativo di 30 giorni dalla modifica.

12. Nel caso di subcontraenti la comunicazione può avvenire anche per il tramite dell'affidatario, fermo restando il rispetto del termine prescritto.

13. Per le finalità di raccolta, comunicazione e condivisione dei dati di cui al presente articolo, l'affidatario e nel caso di delega, il subcontraente, nominano uno o più referenti responsabili della raccolta e dell'immissione dei dati nella banca-dati. I nominativi sono trasmessi per conoscenza alla Prefettura di Genova, al DIPE e al SASGO.

14. La violazione degli obblighi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti ovvero l'inoltro parziale delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:

- a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
- b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida al subcontratto;
- c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 5

Settimanale di cantiere

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi deputati ai controlli, ai fini dell'applicazione del Protocollo viene attuata la sezione della Banca Dati relativa al cantiere e ai sub-cantieri dell'Opera. Il popolamento di tale piattaforma informatica è di competenza degli operatori economici impegnati nell'Opera, sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e sotto il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. L'accesso alla banca dati è consentito agli organismi deputati ai controlli del settore.

2. Al fine di massimizzare gli obiettivi più generali di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sull'impiego di manodopera, il soggetto aggiudicatore, anche in collaborazione con l'affidatario, predispone un "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere". L'attuazione e la gestione del Piano sono di competenza dell'affidatario che vi attende sotto la vigilanza del soggetto aggiudicatore e il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze. Ai fini del presente Protocollo, l'affidatario predispone il "Settimanale del cantiere", reso disponibile anche attraverso la banca-dati di cui al precedente articolo 4, quale strumento operativo con cui dare evidenza degli accessi di mezzi e personale nel cantiere.

3. L'affidatario e il gestore dell'interferenza, ciascuno per quanto di competenza, individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". I nominativi sono trasmessi alla Prefettura di Genova. Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 13 dell'articolo 4.

4. Il «Settimanale di cantiere» dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

- a) all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta, dei mezzi di cantiere, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere nonché dei nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;
- b) al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di caricare in Banca Dati - con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì precedente - le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
- c) all'Affidatario e/o al Subcontraenti cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
5. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, ivi compreso l'affidatario, devono comunicare al "referente" le informazioni necessarie alla compilazione del "settimanale" nelle forme e nei tempi di cui al precedente comma.
6. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 4, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori e forniture, dovrà inoltre comunicare al referente di cantiere:
- a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
- c) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- d) il giudizio di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente ai lavoratori impegnati all'interno del cantiere.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comporta per il soggetto inosservante:
- a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'Affidatario o al Subcontraente, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
- c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.
8. Le informazioni inserite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura di Genova per:
- a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.N. 30 SETTEMBRE 2011

9. A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;
- b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera da effettuarsi, presso laboratori specializzati d'intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia

10. Per le finalità di cui al presente articolo e gli utilizzi di cui al comma 9, l'affidatario verifica, per il tramite del proprio referente di cantiere e ciascuno per la propria quota di responsabilità e di competenza, che:

- a) il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
- b) la bolta di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.

11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui dalle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:

- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
- b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
- c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
- d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 e.e. e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della filiera aventi causa, in linea diretta e indiretta.

12. Violazioni multiple riscontrate durante medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria; di conseguenza ad esse si commina un'unica penale individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), e) e d) del precedente comma. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al precedente comma non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal soggetto aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

Articolo 6.

Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia viene soddisfatto, con riguardo ai soggetti menzionati all'articolo 85 dello stesso Codice, attraverso la consultazione della BDNA ed è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, ivi inclusi i soggetti coinvolti nella risoluzione dell'interferenza. Il predetto regime si applica a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dall'oggetto, dalla durata, dal valore delle soglie e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, incluse quelle aventi ad oggetto:





PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 10 SETTEMBRE 2021

- a) la fornitura e il trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- b) i servizi di pulizia e alloggiamento del personale;
- c) la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. Restano esentate dal regime di cui al precedente comma unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite complessivo di € 9.000 (novemila/00), IVA inclusa, a trimestre e per operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASIP: per dette acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca-dati i dati identificativi dei fornitori.
3. Fermo restando l'obbligo di conferimento nella banca-dati di cui all'articolo 4 di apposita indicazione, l'obbligo di richiesta di documentazione antimafia non sussiste nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti negli elenchi (cd White list) di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 così come modificata dalla Legge n. 40/2020, ovvero iscritti in appositi elenchi o Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016. In tal caso deve essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.
4. Nel caso in cui l'impresa non sia censita in BDNA la documentazione antimafia è rilasciata con le modalità previste dall'articolo 92 del Codice antimafia.
5. In caso di mancato funzionamento della BDNA, si applica l'articolo 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
6. Il soggetto aggiudicatore, qualora sia stata emessa interdittiva antimafia, salvo che sia stato disposto il controllo giudiziario dell'impresa ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice antimafia ovvero sia stata disposta la sottoposizione dell'impresa all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'articolo 34 del medesimo Codice, nonché nell'ipotesi dell'articolo 32, comma 10, del d.l. 90/2014, non può procedere alla stipula di contratti o all'autorizzazione di subcontratti. Analogo divieto fa capo all'affidatario e al subcontraente, qualunque sia la posizione occupata nella relativa filiera.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura di Genova, al soggetto aggiudicatore e all'affidatario, ed è inserito nella sezione preposta della "Anagrafe degli esecutori", di cui all'articolo 4.
8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, e tutti gli altri operatori della filiera verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, che nei relativi contratti sia inserita una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo.
9. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutti gli altri operatori della filiera, ciascuno per quanto di propria competenza e nei confronti dell'avente causa interdittivo, effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al precedente comma e a revocare l'autorizzazione al subcontratto comunicando, entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta interdittiva, alla Prefettura di Genova l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione del soggetto interdittivo; se l'attivazione della procedura è effettuata dall'affidatario e/o da altri operatori della filiera, la stessa comunicazione è indirizzata anche al Soggetto aggiudicatore. I dati relativi ai fatti summenzionati sono inseriti nella "banca-dati" entro 2 giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
10. Le disposizioni di cui al precedente comma 9 si applicano anche nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, e queste diano esito interdittivo.
11. Nei confronti dell'affidatario o del subcontraente, avverso cui è stata applicata la clausola risolutiva espressa, è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto; tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
12. In caso di mancata osservanza dei divieti di stipula e di autorizzazione, di cui al comma 6, di mancato inserimento delle clausole risolutive espresse, di cui al comma 8, o di mancata risoluzione del contratto ai sensi dei commi 9 e 10, si procede con la risoluzione del contratto con il soggetto autore materiale della violazione e la contestuale revoca della autorizzazione al subcontratto.





PREFETTURA DI GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



L. COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

13. Il mancato invio delle comunicazioni e il mancato conferimento in banca dati delle informazioni, secondo quanto previsto al comma 9, comporta per il soggetto inadempiente la comminazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto.

14. La Prefettura di Genova, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, istituisce una "Cabina di regia", operante presso la Prefettura stessa, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla Cabina di regia partecipano, oltre a rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che la Prefettura di Genova ritenga di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

15. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "Cabina di regia" il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla nozione di filiera delle imprese oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC, nonché delle indicazioni fornite dal CCASIIP.

16. Quanto disposto dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 non si applica qualora siano già state attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 e degli articoli 34 e 34-bis del Codice antimafia.

Articolo 7.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il soggetto aggiudicatore si impegna a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. «l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura di Genova e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.»;

b) Clausola n. 2. «l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative a/l'affidamento, alla stipula e a/l'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».

2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

4. La Prefettura di Genova, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014.

5. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è



sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

Articolo 8.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. Il Soggetto aggiudicatore s'impegna a inserire in ogni contratto di affidamento le seguenti clausole:

a) Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».

b) Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura di Genova e dal soggetto aggiudicatore in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

2. Il soggetto aggiudicatore, in collaborazione con l'affidatario, verificano altresì, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula di subcontratti, che le stesse clausole siano inserite, o espressamente citate, in tutti i subcontratti afferenti all'opera.

3. Il Soggetto aggiudicatore si impegna altresì a prevedere nei contratti e a verificare l'inserimento, o il riferimento, in tutti i contratti afferenti all'opera, di quanto segue:

a) l'obbligo per l'affidatario, e tutti gli altri operatori economici della filiera delle imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo per l'affidatario di far rispettare il Protocollo ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1 e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri contratti;

c) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte del soggetto aggiudicatore della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;

d) l'obbligo per l'affidatario e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione del soggetto aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del soggetto aggiudicatore, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia sull'impresa distaccante.

4. Il mancato inserimento, da parte di affidatario e dei subcontraenti delle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e la contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subcontratto.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionata con la risoluzione





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 10 SETTEMBRE 2011

del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e con la revoca dell'autorizzazione al subcontracto.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. c), da parte dell'affidatario viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontracto.

7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, lett. d), da parte dell'affidatario o dei subcontraenti, viene sanzionato con la revoca dell'autorizzazione al subcontracto.

8. Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario, e tutti i subcontraenti a qualunque titolo interessati, assumono ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

9. In caso in cui affidatario e i subcontraenti non provvedano all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1 % dell'importo del relativo contratto/convenzione e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto/convenzione o con la revoca dell'autorizzazione al subcontracto.

10. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 9.

Rapporti in corso e ATI

1. Le verifiche antimafia, effettuate con le modalità di cui all'articolo 91, commi 3 e seguenti, del Codice antimafia, sono riferite altresì ai rapporti contrattuali ed alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere ed ancora in corso alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, in seguito a tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero a verificare che l'affidatario e il subcontraente esercitino tale diritto, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Codice antimafia.

2. I titolari dei rapporti di cui al comma precedente dovranno impegnarsi ad assolvere agli obblighi stabiliti dalle clausole di cui ai precedenti articoli 4, 5, 7 e 8, restando in caso di inadempimento soggetti alle sanzioni e alle penali previste.

3. Nell'ipotesi di Associazioni Temporanee di Impresa (ATI), la violazione degli obblighi espressi dal Protocollo prevede l'applicazione delle penali, dato il valore complessivo del contratto, ed attuata in base alla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o alla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti allo stesso contratto; qualora sia prevista la risoluzione del contratto è fatta salva la valutazione circa l'estromissione della Società che ha commesso la violazione e la sua sostituzione all'interno dell'ATI secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17 e 18, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10.

Applicazione delle Sanzioni

1. Le penali previste dal Protocollo sono determinate e applicate dal soggetto aggiudicatore direttamente nei confronti dell'affidatario ovvero per il suo tramite qualora rivolte a subcontraenti. In tutti i casi il soggetto aggiudicatore ne dà comunicazione alla Prefettura di Genova.

2. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera).

3. Il soggetto che, all'interno della filiera, deve applicare la penale dà comunicazione dell'esito alla Prefettura di Genova, al soggetto aggiudicatore e al proprio dante causa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 10 SETTEMBRE 2021

contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del soggetto aggiudicatore e da questi accantonati nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione dell'opera, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Prefettura di Genova, sentito il CCASIIP. L'eventuale quota residua delle penali verrà versata all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Sono fatte salve le sanzioni per gli inadempimenti relativi al monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del d.l. 90/2014, soggette ad altra disciplina.

6. La risoluzione dei contratti e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, assunti in applicazione del regime sanzionatorio del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del soggetto aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.

7. La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del Codice dei contratti pubblici, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'affidatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 11

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL di categoria, e a tal fine si impegnano a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso la Prefettura di Genova un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e i rappresentanti del soggetto aggiudicatore e delle organizzazioni sindacali degli edili maggiormente rappresentative e sottoscrittrici del Protocollo.

3. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è presieduto dal coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Genova. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura di Genova, altri esperti.

4. Al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti alle criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto.

5. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del CCASGO e del CCASIIP, il "Tavolo" viene informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008, come richiesto dall'articolo 5.

6. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera ricada nei territori di più Province, il "Tavolo" sarà unico. Analoga condizione si prevede qualora nel medesimo ambito provinciale siano presenti opere analoghe a quella del presente atto, aventi lo stesso Soggetto aggiudicatore e rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti prioritari".

7. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale del cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2011

8. L'inosservanza degli impegni di cui al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'art. 5, comma 7.

Articolo 12.

Verifica sulle procedure di esproprio

1. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s'impegna a fornire alla Prefettura di Genova il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.
2. Ai fini della trasparenza delle procedure abitative, il Soggetto aggiudicatore indicherà alla Prefettura di Genova i criteri di massima ai quali intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura di Genova eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
3. Ferme restando le verifiche previste dal precedente comma, la Prefettura di Genova si avvale, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

Articolo 13.

Attività di vigilanza

1. Il Soggetto aggiudicatore riferisce sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIIP, ogni volta che ne ravvisi l'esigenza e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto redatto secondo il modello elaborato dal CCASIIP.

Articolo 14.

Entrata in vigore e durata del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello di sottoscrizione.
2. Il Protocollo può essere sottoscritto con firma digitale.
3. Sarà cura della Prefettura di Genova inoltrare al CCASIIP copia del Protocollo sottoscritto dalle parti, per il seguito di competenza.
4. Il soggetto aggiudicatore invia il Certificato di Ultimazione Lavori alla Prefettura di Genova e, per il tramite di essa, al CCASIIP, al SSASGO e al DIPÈ, quale attestazione del termine delle attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Protocollo vige fino alla data di recepimento di suddetto certificato da parte della Prefettura di Genova.

Articolo 15.

Norme di riferimento

I riferimenti normativi, contenuti nel presente Protocollo, devono intendersi automaticamente sostituiti e/o modificati dalle successive disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano la materia.





PREFETTURA di GENOVA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE D.P.C.M. 30 SETTEMBRE 2021

Sottoscritto a Genova, l'8 aprile 2022

Il Prefetto di Genova

(Renato Franceschelli)

Il Soggetto aggiudicatore
Il Presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale

(Paolo Emilio Signorini)

Per adesione:
Il Commissario straordinario
per la ricostruzione
D.P.C.M. 30 settembre 2021

(Marco Bucci)

Limitatamente all'articolo 11:

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova

(Mariafrancesca Santoli)

Le OO.SS. di categoria

Il Segretario Generale Fililea CGIL
(Federico Pezzoli)

Il Segretario Generale Filica CISL
(Andrea Tafari)

Il Segretario Generale Feneal UIL
(Mirko Trapasso)

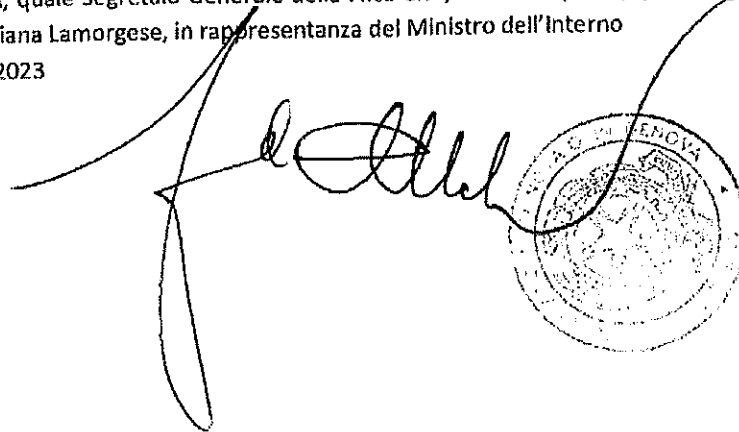
alla presenza del Sig. Ministro dell'Interno

(Luciana Lamorgese)



Certifico io Dottor LORENZO ANSELMI Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composto di numero sedici facciate esclusa la presente, è copia conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico, firmata dai Signori:

Dott. Renato Franceschelli, quale Prefetto di Genova, Dott. Paolo Emilio Signorini, quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Dott. Marco Bucci, quale Commissario Straordinario per la ricostruzione D.P.C.M. 30 settembre 2021, Maria Francesca Santoli, quale Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova, Federico Pezzoli, quale Segretario Generale della Fillea CGIL, Andrea Tafaria, quale Segretario Generale della Filca CISL, Mirko Trapasso, quale Segretario Generale della Feneal UIL, Luciana Lamorgese, in rappresentanza del Ministro dell'Interno
Genova, 23 maggio 2023



CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 57 bis della legge notarile (copia per garantire la conversione del formato), io Dottor Lorenzo Anselmi Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, certifico che la presente copia contenuta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo da me Notaio certificato in data 23 maggio 2023

Genova, 23 maggio 2023



Informazioni File

Nome: allegato 3.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 47206165

Tipologia: Allegato

Dimensione: 1,4 MB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: LORENZO ANSELMi NSLLNZ61C31D969R

Firmato da:

ODASSO ALESSANDRO-DSSLSN69C13D969F

Firmato da:

FABRIZIO MANSUETO-MNSFRZ72T28D969E

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

23 maggio 2023

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toA00 PortsaIgenoa MaPr01gu08E/05220221022860.E



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toIA00a PortsaIgedea MaPr011gu3E/0542023t022860.E





CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 47206084

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 69403

Numero raccolta: 25028

Data stipula: 23/05/2023

Notaio: LORENZO ANSELMI

Codice fiscale: NSLLNZ61C31D969R

Natura:

CONTRATTO DI APPALTO

Parti:

1-Persona Giuridica: RINA CONSULTING S.P.A. - 03476550102

2-Persona Giuridica: AUTORITA' SI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE -
02443880988

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: GENOVA

DATA: 23/05/2023

NUMERO: 17051

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,000

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
tolaA00 Portsofgenoa MarPr01g08E/052202310022860.E



sace simest
gruppo edp

ALLEGATO 4

Al N° 2508 PROGR.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445)

OGGETTO: POLIZZA N. 5330.18.27.2799820986 DEL 30/08/2021

CONTRAENTE: RINA CONSULTING S.P.A.

IL SOTTOSCRITTO MARIO CARBONE, NATO A MILANO IL 09/12/1980, RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSUNZIONE E FUNZIONARIO DELLA DIVISIONE CAUZIONI DELLA SACE BT S.P.A. CON SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZA POLI 42, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 08040071006, ISCRITTA AL N. 1.00149 DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO SACE BT ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL N. 021, DOMICILIATO PER LA CARICA IN MILANO, VIA SAN MARCO 21/A, CONSAPEVOLE CHE, AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI O CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA

DI ESSERE LEGITTIMATO A SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA IN OGGETTO, IN VIRTÙ DELL'ATTO DI CONFERIMENTO DEI POTERI A ROGITO NOTAIO STEFANO SCALDAFERRI DI ROMA IN DATA 25/06/2020 N. 1880/1342 DI REPERTORIO, REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA 3, IN DATA 25/06/2020 AL N. 11467 SERIE 1T.

IL DICHIARANTE

Polizza firmata da MARIO CARBONE

EMESSA A MILANO IL 30/08/2021



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
Tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pec.posteacert.it

Cap. Soc. Euro 56.538.356,00 (unico socio)
Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)





00423707901

POLIZZA FIDEIUSSORIA

ai sensi dell'art.103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2.	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
--	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Garanzia fideiussoria n.	Garante		
5330.18.27.2799820986	SACE BT S.P.A./DIREZIONE- AUTORIZZAZIONE IVASS ALL'ESERCIZIO RAMO CAUZIONI N. 2654 DEL 28/11/2008 ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE		
Città	Via	CAP	Prov.
ROMA	PIAZZA POLI 42	00187	(ROMA)
C.F. / P.IVA	PEC		
08040071006	sacebt@pcert.postecert.it		
Contraente			
RINA CONSULTING S.P.A.			
Città	Via	CAP	Prov.
GENOVA	VIA ANTONIO CECCHI 6	16129	(GE)
C.F. / P.IVA	PEC		
03476550102	RINACONSULTING@LEGALMAIL.IT		
Stazione appaltante			
AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE			
Città	Via	CAP	Prov.
GENOVA	VIA DELLA MERCANZIA 2	16100	(GE)
C.F. / P.IVA	PEC		
02443880998	SEGRETERIAGENERALE@PEC.PORTO.GENOVA.IT		
Descrizione opera/servizio/fornitura	Luogo di esecuzione		
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROGETTUALE, CONTROLLO QUALITÀ, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E SUPPORTO TECNICO E GESTIONALE (ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT - PMC) NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA P.3062 CIG: 88204723C2 - CUP: C39B18000060006 CIG:88204723C2 - CUP:C39B18000060006	TERRITORIO NAZIONALE		
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta		
12.701.659,24	35,4100		
Somma garantita (€)	% del costo dell'opera		
2.581.993,29	20,3280		

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
SACE BT S.P.A.

Emessa a MILANO il 30/08/2021

Polizza firmata da MARIO CARBONE



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postecert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)





**SCHEMA TIPO 1.2 (d.m. 19 gennaio 2018 n. 31)
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia - Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso:
 - delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente esclusa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia - L'efficacia della garanzia:

- decorre dalla data di stipula del contratto;
- cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, e, in ogni caso, si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto allo scadenzario di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita - La somma garantita della presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia - Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 8,

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa - Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni - Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte, esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge - Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



SACE S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
Tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sace@pcert.postacert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.358,00 (unica socio)
Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 00040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE S.p.A. (unica socio)



Spett.le
AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Oggetto: Sottoscrizione digitale polizza 5330.18.27.2799820986

La polizza a margine, emessa per conto di RINA CONSULTING S.P.A., è stata firmata digitalmente da CARBONE MARIO.

La presente polizza è stata originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale. La polizza così formata costituisce quindi documento informatico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modifiche e integrazioni.

E' in facoltà del Beneficiario verificare quanto premesso visualizzando la polizza in oggetto mediante la seguente chiave univoca di accesso:

45B318F4 - 71F3 - 99F3 - DE48 - E7CB1202CB6E

La procedura operativa riportata è la seguente:

1. collegarsi al sito www.sacebt.it
2. scorrere la pagina iniziale verso il basso e nella sezione Accesso aree riservate cliccare su SACE BT - Portale firma digitale
3. seguire le indicazioni descritte nella sezione della procedura di download della polizza che, per comodità, si riportano di seguito:
 - a) scaricare l'applicativo per la verifica e la lettura del documento firmato digitalmente collegandosi al sito www.agid.gov.it Agenzia per l'Italia digitale e scegliere tra uno dei tool segnalati (per esempio Dike);
 - b) installare e configurare secondo le indicazioni descritte dal produttore del tool scelto;
 - c) procedere con il download della polizza firmata digitalmente inserendo la password sopra indicata quale chiave univoca di accesso, cliccare sul bottone "Download" e salvare la polizza scaricata sul PC (per esempio sul desktop);
 - d) effettuare tramite il software la verifica e la lettura del documento scaricato

I punti a) e b) si effettuano solamente la prima volta che si attua la procedura.

SACE BT S.p.A.

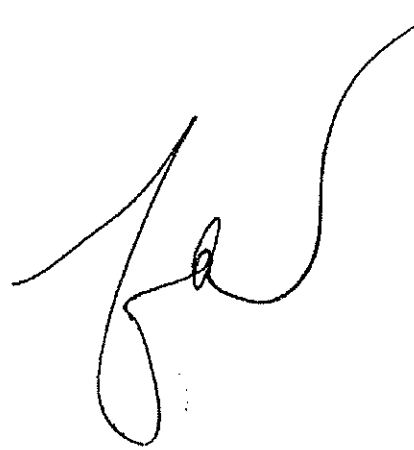


SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 6976971 - fax +39 06 69769725
Indirizzo PEC: sacebt@pcert.postacert.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (unico socio)
Reg. Imp Roma, C.F. e P. IVA 08040071006
Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SACE SpA (unico socio)



Pagina lasciata intenzionalmente bianca



aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
noi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sis
toA00 Portsaifgenoa MaPr01g08E/05/2023at0022860.E



Certifico io Dottor LORENZO ANSELMi Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo, composto di numero sei facciate esclusa la presente, è copia conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dai Signori:

Roberto Carpaneto, quale Legale Rappresentante della Rina Consulting S.p.A., con sede in Genova (certificato di serie numero 01 5a 6b a1),), la cui validità è stata da me verificata positivamente mediante il sistema di verifica E-Sign, software di firma e verifica realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato in data 22 maggio 2023 (verifica CRL numero 2785749 emessa in data 22 maggio 2023 alle ore 15.30.00 UTC, verifica OCSP in data 22 maggio 2023 alle ore 15.30.00 UTC)

e Mario Carbone, quale responsabile del Servizio Assunzione e Funzionario della Divisione Cauzioni della SACE BT S.P.A., con sede in Roma (certificato di serie numero 0c ff 98 c8 d7 ff 31 f3 ce 15 do 80 9f 63 a7 88), la cui validità è stata da me verificata positivamente mediante il sistema di verifica E-Sign, software di firma e verifica realizzato da Notartel S.p.A. per il Consiglio Nazionale del Notariato in data 22 maggio 2023 (verifica CRL numero 56700 emessa in data 22 maggio 2023 alle ore 12.54.08 UTC, verifica OCSP in data 22 maggio 2023 alle ore 15.22.12 UTC)

Genova, 22 maggio 2023

CERTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 57 bis della legge notarile (copia per garantire la conversione del formato), io Dottor Lorenzo Anselmi Notaio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, certifico che la presente copia contenuta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto cartaceo da me Notaio certificato in data 23 maggio 2023

Genova, 23 maggio 2023



Informazioni File

Nome: allegato 4.pdf.p7m.p7m

Identificativo: 47206105

Tipologia: Allegato

Dimensione: 637,5 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: LORENZO ANSELMi NSLLNZ61C31D969R

Firmato da:

FABRIZIO MANSUETO-MNSFRZ72T28D969E

Firmato da:

ODASSO ALESSANDRO-DSSLSN69C13D969F

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

23 maggio 2023

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Prot. 31/05/2023.0022860.E Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai se
nsi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorita' di Sis
toA00 PortsaIgedea MaPr01gu08E/05220221022860.E

